

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DA PARTE DI
PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1 A
FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO**

T R A

L'Azienda ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo (in prosieguo denominata "**A.O.**"), rappresentata dal Direttore Generale – Dr. Franco Ripa –, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo – Corso Carlo Brunet 19/A;

L'Azienda Sanitaria Locale CN 1 (in prosieguo denominata "**A.S.L. CN 1**"), rappresentata dal Direttore Generale dr. Giuseppe GUERRA, domiciliato, ai fini della presente convenzione in Cuneo, via Carlo Boggio, 12

si conviene e si stipula quanto segue:

articolo 1

**Oggetto della Convenzione, sedi di svolgimento, impegno orario
e periodo di validità**

L'A.S.L. CN 1 assicura lo svolgimento in favore dell'A.O. di attività di collaborazione che vengono espletate, salvo eccezioni definite, da unità di personale dirigente medico della predetta A.S.L., a rapporto di lavoro esclusivo, di volta in volta individuate sulla base di criteri definiti all'interno di ciascun settore, nel rispetto delle prioritarie esigenze dell'Azienda.

L'A.O. per i servizi/prestazioni di cui al presente accordo, svolti presso i propri Presidi Sanitari, assume l'obbligo di mettere a disposizione del personale coinvolto appositi e idonei locali completi delle attrezzature necessarie per l'espletamento di tali incombenze e personale necessario.

Le prestazioni orarie rese dal personale dirigente medico deputato a svolgere le attività sotto precisate nella misura e con le modalità dettagliatamente precisate, sono equiparate dal vigente C.C.N.L. all'attività libero-professionale, se svolte al di fuori dell'orario istituzionale:

<u>Strutture per consulenze</u>	<u>Sede e motivo svolgimento dell'attività di collaborazione presso l'A.O</u>	<u>articolazione oraria dell'attività</u>		
		<u>in orario di lavoro</u>	<u>fuori orario di lavoro</u>	<u>Pronta disponibilità</u>
PSICHIATRIA	Guardie di SPDC (copertura turni di guardia notturna e turni di pronta disponibilità)	Massimo n. 4 turni di guardia al mese (da effettuarsi nei giorni di sabato e festivi)	Massimo n. 4 turni di guardia al mese (da effettuarsi nei giorni di sabato e festivi)	Mediamente copertura del 50% dei turni
CURE PALLIATIVE (Algologia)	Consulenze per pazienti ricoverati. Partecipazioni a riunioni GIC su chiamata	Eventuali ore su chiamata per riunioni GIC. Consulenze: max 7 ore/sett.	Consulenze: max 3 ore/sett.	

NEURORIABILITAZIONE	Collaborazione per presa in carico pazienti da terapie intensive (specifico protocollo interaziendale)	Eventuali ore su chiamata		
NEUROLOGIA	Consulenza per monitoraggio intraoperatorio in corso di interventi neurochirurgico	Eventuali ore su chiamata		

articolo 2

Controllo delle ore di consulenza

L'A.O. provvederà al controllo delle ore rese in consulenza con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per il personale dipendente o mediante fogli firma notificando mensilmente i dati rilevati all'A.S.L. CN1 ai fini degli incombeni previsti dal successivo art. 4

Nel caso di interruzione della funzionalità della piattaforma informatica per la prescrizione delle ricette dematerializzate, si autorizzano i medici all'utilizzo del ricettario rosso SSN al fine di provvedere alla prescrizione su supporto cartaceo.

articolo 3

Determinazione dei compensi

L'A.O. si impegna a corrispondere all'A.S.L. CN1, a fronte delle prestazioni e delle attività di collaborazione effettuate dal personale:

- **nell'ambito dell'orario di lavoro e della pronta disponibilità**: le prestazioni non comportano oneri di spesa per compensazione tra le due Aziende;
- **al di fuori dell'orario di lavoro**: personale dirigente tariffa oraria di **€ 80,00/ora**, oltre rimborso delle spese di viaggio determinate sulla base delle norme vigenti per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

articolo 4

Modalità di pagamento

Ai fini della liquidazione degli emolumenti di cui al precedente art. 3), l'A.S.L. CN1 emetterà apposita fattura in seguito al ricevimento da parte dell'A.O. di idonea certificazione attestante l'avvenuta consulenza,

L'A.O. provvederà al pagamento delle fatture che l'A.S.L. CN1 emetterà con cadenza mensile e di regola entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

L'A.S.L. CN1 corrisponderà al personale che ha effettuato l'attività di collaborazione, al di fuori dell'orario di lavoro, la quota di sua spettanza pari al 95% delle somme riscosse, in ottemperanza a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. nonché il rimborso di cui al precedente art. 3;

articolo 5

Sicurezza ambienti di lavoro

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza del personale si applicano le vigenti disposizioni finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Articolo 6
Copertura assicurativa

L'A.S.L. CN 1 garantisce al proprio personale coinvolto nell'attività oggetto della presente convenzione la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni in itinere, fatta salva in questo ultimo caso, la facoltà di richiedere il relativo rimborso così come disposto dalla Circolare del 15.04.1996 n° 2582.53.790 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

L'A.O. garantirà altresì la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività in oggetto per eventi che ricadano sotto la propria responsabilità

articolo 7
Trattamento dei dati personali

Alla presente Convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

articolo 8
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per l'anno 2026, e potrà essere disdettata da una delle parti contraenti con almeno 1 mese di preavviso, a mezzo di lettera raccomandata.

Le prestazioni eventualmente rese nelle more del perfezionamento dell'atto saranno trattate alle stesse condizioni giuridiche ed economiche previste dalla presente convenzione.

articolo 9
Norma di rinvio

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

articolo 10
Norma finale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme legislative, regolamentari e di contrattazione collettiva nazionale vigenti in materia.

articolo 11
Registrazione della convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo, lì

Per l'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1
IL DIRETTORE GENERALE
- dr. Giuseppe GUERRA -

Per l'AZIENDA OSPEDALIERA
S.CROCE E CARLE
IL DIRETTORE GENERALE
- dr. Franco RIPA -